

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3686 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 intestata a SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3831 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 intestata a SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data in data 24/06/2016 con Atto Prot. Com.le 10212;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B “COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO” la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C “SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Considerato che in data 14/11/2016 la ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16465;

Atteso che la comunicazione di modifica non sostanziale riguarda il numero di capi massimo che può essere accasato e la modifica della frequenza di pulizia della fossa imhoff, in modifica dello stabilimento autorizzato con la sopra richiamata Determinazione;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2017/18125 del 14/12/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Atteso che:

- in data 10/01/2017 il Responsabile dell'endo-procedimento “*autorizzazione alle emissioni in atmosfera*” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

*“(…) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2016 prot. 10212;*

*(…) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

- in data 29/11/2016 il Responsabile dell'endo-procedimento “comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato: “*In relazione alla istanza di modifica di AUA presentata dalla ditta Soc. Agr. Para relativa alla richiesta di modifica dei capi allevati da 37.000 tacchini (50% femmine e 50% maschi) a 39.800 tacchini (11.940 maschi e 27.860 femmine), con la presente si comunica che:*
 1. *La modifica richiesta dalla ditta risulta non sostanziale relativamente all'utilizzo agronomico delle deiezioni dal momento che la produzione di effluenti e la produzione di azoto è inferiore a quella attuale pertanto non si rilevano motivi ostativi alla modifica di cui trattasi;*
 2. *La modifica in oggetto necessita di aggiornamento del vigente Allegato B – Comunicazione di spandimento effluenti di allevamento.**In particolare si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento dell'Allegato B dell'atto di AUA con quanto di seguito riportato:*
 - a) *il numero di capi allevati sarà 39.800 tacchini, suddivisi in 11.940 maschi e 27.860 femmine, ma saranno possibili anche soluzioni intermedie;*
 - b) *con la situazione di 39.800 tacchini si determina una produzione di effluenti è pari a 1.184 mc/anno e la produzione di azoto è pari a 22.547 kg/anno;*
 - c) *la ditta dovrà inviare una nuova comunicazione di spandimento, entro trenta giorni dal rilascio della modifica di AUA utilizzando il portale “gestione effluenti””;*
- con Nota Prot. Com.le n. 11375 del 05/07/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/10197, il Responsabile del Settore Tecnico Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Meldola ha comunicato quanto segue “*In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta Soc. Agr. Para di Camporesi Paolo e C. e relativa all'impianto adibito a allevamento di tacchini posto in località Meldola via Rocca della Caminate n.44, Siamo con la presente a trasmettere parere rilasciato da ARPAE e pervenuto al SUAP del Comune di Meldola in data 01/07/2017 (ns. prot. 11181/2017) circa l'istanza di modifica di autorizzazione allo scarico. La presente anche quale Nulla Osta al rilascio della modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in merito agli scarichi di acque reflue domestiche alla da Soc. Agr. Para di Camporesi Paolo e C per allevamento Meldola via Rocca della Caminate n.44 per le valutazioni e con le prescrizioni riportate nel parere emesso da ARPAE e allegato alla presente”* ove è riportato quanto segue “*In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta Soc. Agr. Para di Camporesi Paolo e C. e relativa all'impianto adibito ad allevamento di tacchini posto in località Meldola via Rocca della Caminate n.44; con la presente si esprime parere favorevole alla modifica in oggetto; in particolare, dato che l'utilizzo dei servizi igienici è limitato in quanto la presenza di personale è discontinua, le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque almeno una volta ogni tre anni; con periodicità adeguata, dovranno essere vuotati e lavati in contro corrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni sei”* e rispetto al quale con successiva Nota PGFC/2017/10680 del 13/07/2017 è stato precisato quanto segue “*Riguardo alla pratica in oggetto inserita in SINADOC al n. 19134, preciso che la frequenza triennale di svuotamento e pulizia prescritta per la/e fossa/e imhoff è da riferirsi anche ai pozzetti sgrassatori, ai filtri e alle altre parti dell'impianto di depurazione dei reflui domestici che richiedano interventi di pulizia periodici”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Viale*

della Libertà n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44. " rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data in data 24/06/2016 con Atto Prot. Com.le 1021, come segue:

- **l'ALLEGATO A della Determinazione sopra richiamata, è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO B della Determinazione sopra richiamata, è integrato con le seguenti prescrizioni:**
 - 7. il numero di capi allevati sarà 39.800 tacchini, suddivisi in 11.940 maschi e 27.860 femmine, ma saranno possibili anche soluzioni intermedie;*
 - 8. con la situazione di 39.800 tacchini si determina una produzione di effluenti è pari a 1.184 mc/anno e la produzione di azoto è pari a 22.547 kg/anno;*
 - 9. la ditta dovrà inviare una nuova comunicazione di spandimento, entro trenta giorni dal rilascio della modifica di AUA utilizzando il portale "gestione effluenti ".*
- **la prescrizione n.2 dell'ALLEGATO C della Determinazione sopra richiamata è sostituita con la seguente prescrizione:**
 - 2. le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque almeno una volta ogni tre anni; con periodicità adeguata, dovranno essere vuotati e lavati in contro corrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni sei;*

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Sivestroni, Elmo Ricci, Luca Balestri e Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016** avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA PARA S.S. DI CAMPORESI PAOLO E C. con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n.12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Meldola, Via Rocca delle Caminate n.44. "* rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data in data 24/06/2016 con Atto Prot. Com.le 1021, come segue:

- **l'ALLEGATO A della Determinazione sopra richiamata è sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO B della Determinazione sopra richiamata è integrato con le seguenti prescrizioni:**
 - 7. il numero di capi allevati sarà 39.800 tacchini, suddivisi in 11.940 maschi e 27.860 femmine, ma saranno possibili anche soluzioni intermedie;*
 - 8. con la situazione di 39.800 tacchini si determina una produzione di effluenti è pari a 1.184 mc/anno e la produzione di azoto è pari a 22.547 kg/anno;*

9. la ditta dovrà inviare una nuova comunicazione di spandimento, entro trenta giorni dal rilascio della modifica di AUA utilizzando il portale "gestione effluenti ";

- la prescrizione n.2 dell'ALLEGATO C della Determinazione sopra richiamata è sostituita con la seguente prescrizione:

2. le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque almeno una volta ogni tre anni; con periodicità adeguata, dovranno essere vuotati e lavati in contro corrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni sei.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Sivestroni, Elmo Ricci, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Meldola per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Meldola per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2016 prot. 10212.

Con PEC del 14/11/2016, acquisita al protocollo PGFC/2016/16465 del 14/11/16, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, che riguarda, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, il numero massimo di capi allevati che potrà variare da 37.000 capi (di cui 50% maschi e 50% femmine, quindi 18.500 maschi e 18.500 femmine), come precedentemente autorizzato al punto 1. del Paragrafo D. dell'Allegato A all'AUA sopraccitata, fino a 39.800 capi (di cui 30% maschi e 70% femmine, quindi 11.940 maschi e 27.860 femmine).

L'AUA precedente autorizzava un numero massimo di 37.000 capi totali, di cui 18.500 maschi e 18.500 femmine, a cui corrispondeva un peso vivo complessivo allevato per ciclo pari a 249,75 t., ricavabile dalla seguente formula “18.500 capi maschi x 9,0 kg p.v. medio/capo + 18.500 capi femmine x 4,5 kg p.v. medio/capo”. La Ditta nella comunicazione di modifica in oggetto specifica quanto segue: *“Il numero massimo di capi totali in allevamento varierà da un minimo di 37.000 (di cui 18.550 maschi e 18.500 femmine) ad un massimo di 39.800 (di cui 11.940 maschi e 27.860 femmine) per ciclo (su due cicli/anno). Il numero di maschi per ogni ciclo non scenderà mai sotto il numero di 11.940 capi e pertanto le femmine non saranno mai superiori a 27.860 capi. L'accasamento di un numero di maschi superiore a 11.940 capi ma inferiore a 18.500 capi comporterà necessariamente una diminuzione del numero di femmine accasate che oscillerà da 27.860 capi a 18.500 capi, con il vincolo che per ogni combinazione il peso vivo complessivo non sarà mai superiore a quello autorizzato nell'AUA vigente pari a 249,75 t.”.*

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento sono direttamente proporzionali al peso vivo complessivo allevato come mostrato, per ammoniaca e metano, dai risultati del programma di calcolo Net-IPPC (realizzato dal CRPA di Reggio-Emilia), utilizzato dalla Ditta.

Pertanto si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vi è un aumento delle emissioni in atmosfera visto che il peso vivo complessivo non sarà comunque mai superiore a quello autorizzato nell'AUA vigente, pari a 249,75 t.

Si ravvisa comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente modificando il “numero massimo di capi” (attualmente 37.000 capi) indicato al punto 1. del Paragrafo D., come di seguito indicato:

- *numero massimo di capi:*
 - Caso a) - 37.000 capi totali, di cui 18.500 maschi e 18.500 femmine;*
 - Caso b) - 39.800 capi totali, di cui 11.940 maschi e 27.860 femmine;*
 - Ogni altra combinazione con numeri di capi totali, di maschi e di femmine intermedi tra quelli dei casi a) e b) non potrà superare il peso vivo complessivo allevato già autorizzato con la Determinazione n. 1492 del 18/05/2016 (Caso a) pari a 249,75 t., che dovrà essere calcolato con la seguente formula “n° capi maschi x 9,0 kg p.v. medio/capo + n° capi femmine x 4,5 kg p.v. medio/capo”;*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopraccitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-1492 del 18/05/2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di Meldola in data 27/06/2016 prot. 10212, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 14/11/2016 PGFC/2016/16465.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

N. 48 CAPPE RISCALDAMENTO CAPANNONI 1, 2, 3 (3,5 kW cad., a gpl, pari complessivamente a 168 kW) i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestrate. Tali emissioni sono provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

La Ditta dovrà comunque garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

EMISSIONI E6, E7, E8, E9 - N. 3 RISCALDATORI MOBILI (81 kW cad., a gasolio) provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, di seguito riportati:

Inquinante	Limite di concentrazione
Materiale Particellare	150 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	1.700 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di allevamento di seguito specificata:
 - *tipologia produttiva* – tacchini;
 - *numero massimo di capi*:
 - Caso a) - 37.000 capi totali, di cui 18.500 maschi e 18.500 femmine;
 - Caso b) - 39.800 capi totali, di cui 11.940 maschi e 27.860 femmine;Ogni altra combinazione con numeri di capi totali, di maschi e di femmine intermedi tra quelli dei casi a) e b) non potrà superare il peso vivo complessivo allevato già autorizzato

con la Determinazione n. 1492 del 18/05/2016 (Caso a) pari a 249,75 t., che dovrà essere calcolato con la seguente formula “n° capi maschi x 9,0 kg p.v. medio/capo + n° capi femmine x 4,5 kg p.v. medio/capo”;

- *ciclo produttivo*: n. 2 cicli/anno (circa 100 giorni per le femmine, circa 140 giorni per i maschi);
- *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con ventilazione naturale, con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale su pavimenti;

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (E1, E2, E3, E4 ed E5 silos);
- emissioni di polveri, ammoniaca, metano e sostanze odorigene dalle finestrate (nei capannoni 1, 2, 3, 4 e 5) e da n.15 camini doppi (nel capannone 5), derivanti prevalentemente dalla asciugatura delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali;

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) **entro un anno dal 27/06/16** (data di rilascio dell'AUA adottata con la Determinazione n. 1492 del 18/05/2016), sul lato sud/ovest del capannone n. 4 e sul lato sud/est in testata ai capannoni n. 2, 3 e 4 si dovranno sostituire le fallanze e completare le barriere vegetali idonee ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione ombreggiante. Le barriere vegetali dovranno essere costituite da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
- b) **entro 12 mesi dal 27/06/16** (data di rilascio dell'AUA adottata con la Determinazione n. 1492 del 18/05/2016) la ditta dovrà installare abbeveratoi a goccia muniti di tazzina;
- c) le lettiere dovranno essere immediatamente caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali non fosse possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà provvedere alla loro copertura integrale con teloni impermeabili. A tal fine, presso l'impianto dovranno essere sempre disponibili idonei teloni pronti all'uso;
- d) in relazione al fatto che non sono presenti estrattori d'aria volti a facilitare l'asciugatura della lettiera e garantire tenori di sostanza secca adeguati, si propone di utilizzare “torba” o “paglia pressata” (solo per i rimpagli) quale substrato per le lettiere. Dovrà comunque essere sempre garantito un adeguato livello di sostanza secca nella lettiera;
- e) considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.